



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
Provincia di Alessandria

... OMISSIS ...

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Pozzolo Formigaro affida la concessione d'uso e gestione del Campo sportivo "P.G.Frassati" sito in Via Tortona n. 87 a favore di _____, rappresentato da _____.
2. La concessione è effettuata dal Comune e accettata dal concessionario con oneri a proprio carico, alle condizioni stabilite nell'Avviso pubblico e nel presente atto.
3. La concessione prevede l'esecuzione integrale di quanto indicato nel progetto di gestione presentato dal concessionario in sede di gara.

Articolo 2 - Descrizione dell'impianto

1. L'impianto sportivo comunale ha i seguenti identificativi catastali: foglio Fg. 23, mappale 783 sub. 2, graffato al 784, ed è composto da:
 - Fabbricato spogliatoi campo a 11
 - Bar e wc per il pubblico
 - Locali tecnici e di deposito
 - Fabbricato spogliatoi campo a 7 e a 5
 - Cucina
 - Tettoia
 - Gradinata
 - Sala stampa
 - Biglietteria
 - Campo da calcio in erba omologato FIGC a 11
 - Campo da calcio in sintetico a 7 e a 5
 - Campo da calcio in erba per allenamentocome meglio dettagliato nell'allegata planimetria.

Articolo 3 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è di **anni 5** e decorre dalla data del verbale di consegna della struttura assegnata.

2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della concessione a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 31 marzo di ogni anno, decorso il primo anno di concessione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
3. Non è previsto il rinnovo tacito del contratto. Alla scadenza il Concessionario è obbligato a restituire il Campo sportivo oggetto del presente contratto.
4. È facoltà delle parti modificare consensualmente il presente atto per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Articolo 4 – Gratuità concessione

1. La gestione del Campo sportivo di proprietà del Comune di Pozzolo Formigaro, è concessa a titolo gratuito in quanto privo di rilevanza economica.

Articolo 5 – Principi generali per la gestione della struttura e campi esterni

1. L'impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportiva agonistica e non agonistica e attività ludico-motoria-ricreativa.
2. Per valorizzare l'impianto anche come luogo di aggregazione sociale, sono promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso. Il gestore assume l'obbligo specifico di realizzare le attività proposte nel progetto di gestione presentato in sede di gara.
3. Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario può organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all'impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibili.
4. La gestione non può essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
5. Il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

Articolo 6 - Procedura di consegna e di riconsegna dell'impianto

1. Il concessionario assume la gestione dell'impianto oggetto di affidamento nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova e quindi perfettamente noto al concessionario, sia dal punto di vista strutturale, sia in ordine alle certificazioni, licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso in genere in essere.
2. La consegna dell'impianto avviene tramite apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dal quale deve risultare lo stato dello stesso.
3. Al verbale deve essere allegato inventario di tutte le attrezzature e arredi, se presenti di cui sarà responsabile il concessionario.
4. Il verbale di consistenza dell'impianto deve essere aggiornato in caso di effettuazione di interventi, lavori e/o modifiche dell'esistente.
5. Alla riconsegna dell'impianto, che deve essere lasciato libero da attrezzature e cose del concessionario, deve essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora fossero riscontrati danni all'impianto e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario con detrazione dalla garanzia di cui all'art. 17.

6. Il concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o venissero rimossi dall'impianto, in modo che sia sempre assicurato il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.
7. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente contratto.

Articolo 7 - Attività e oneri a carico del concessionario

1. Il Comune consegna al concessionario il Campo sportivo "P.G.Frassati" sito in Via Tortona n. 87 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Il concessionario è tenuto a realizzare gli interventi di miglioria secondo il progetto e con i tempi previsti dal cronoprogramma eventualmente presentati in sede di gara e con le modalità indicate dal successivo art. 8.
3. Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal presente contratto, dall'avviso pubblico e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi.
4. Il concessionario deve applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse e ottenere le autorizzazioni sanitarie previste dalla vigente normativa (a titolo esplicativo le cucine devono essere dotate di tutti i dispositivi/attrezzature previsti dalle vigenti normative igienico sanitarie).
5. In particolare, oltre a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento dell'impianto affidato e ad assumere tutti gli oneri stabiliti dal presente contratto e gli oneri economici derivanti dalla gestione, il concessionario è tenuto:
 - a) alla gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza del settore di competenza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi. A tal fine il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
 - b) all'attivazione, a proprie cure e spese, degli allestimenti di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
 - c) all'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto di competenza;
 - d) all'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
 - e) al rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;
 - f) ad utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;
 - g) ad adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria;

- h) a rispondere integralmente dell'operato del personale assunto e di eventuale personale volontario, o comunque utilizzato nelle attività, mentre il Comune concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- i) al pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, acqua, gas; i relativi contratti di fornitura dovranno essere intestati al concessionario del Campo sportivo;
- j) alla manutenzione ordinaria del Campo sportivo, comprese le relative pertinenze, delle attrezzature e nonché di tutte le aree incluse all'interno del perimetro dell'impianto.

La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:

- a) servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
 - b) servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
 - c) servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
 - d) manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
 - e) manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
 - f) espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla condotta fognaria;
 - g) manutenzione delle porte e delle serrature;
 - h) ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
 - i) manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
 - j) manutenzione al terreno di gioco ed al relativo manto erboso (erba naturale) nel modo seguente:
 - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
 - dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza bisettimanale nel periodo estivo, e quando necessaria negli altri periodi dell'anno;
 - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
 - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;
 - k) manutenzione al terreno di gioco ed al relativo manto erboso (erba sintetica) nel modo seguente (frequenza settimanale):
 - Controllo e rimozione della sporcizia per evitare che il manto si rovini
 - Spazzolatura del terreno di gioco, dopo ogni utilizzo, eseguendo le operazioni in dettaglio con apposita attrezzatura – rete livellazione in dotazione
 - idonea irrigazione per mantenere il corretto grado di umidità dell'intaso
 - controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane dopo eventi atmosferici di particolare intensità
 - livellamento dell'infil-Pro-geo (intaso in materiale naturale) nella zona del dischetto del calcio di rigore per ripristinare l'omogeneità dell'intaso
 - l) manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
 - m) pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
6. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

7. Il concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

Articolo 8 – Lavori e nuove opere presentati in sede di gara e nel corso del periodo di concessione

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire gli interventi di valorizzazione, di miglioramento dell'impianto, di servizi aggiuntivi e ulteriori strutture presentati in sede di gara.
2. La realizzazione delle opere è eseguita a totale cura e spese del concessionario previa presentazione agli uffici competenti del relativo progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, corredato di cronoprogramma dettagliato, redatto da un tecnico abilitato. Tale progetto deve costituire dettaglio di quello presentato in sede di gara. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri necessari all'ottenimento dei pareri necessari degli enti competenti come ASL, VVF, CONI, vincoli paesaggistici, etc...
3. Per gli ulteriori lavori di miglioria, di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione non compresi nel progetto di cui al comma precedente, il concessionario è tenuto a presentare richiesta al Comune, con le medesime modalità, prescrizioni e condizioni ivi previste.
4. Il progetto esecutivo dell'intervento proposto, finalizzato all'attuazione di opere di miglioria, di adeguamento funzionale, o di riqualificazione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che può richiedere al concessionario le modifiche opportune, anche richieste da altri enti, se competenti nel procedimento.
5. I lavori devono essere realizzati da imprese in possesso delle qualificazioni previste per i soggetti esecutori di lavori pubblici.
6. Gli oneri di progettazione, direzione lavori, certificazioni finali e accatastamento del bene sono a totale carico del concessionario.
7. I lavori devono essere realizzati nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma presentato in sede di gara. Il cronoprogramma può essere modificato previa approvazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale.
8. Il collaudo delle opere eseguite verrà effettuato dal Comune con le modalità previste dalla normativa in materia di lavori pubblici. A tal fine il concessionario dovrà comunicare al concedente, oltre all'inizio dei lavori, anche la fine degli stessi. Il collaudo sarà eseguito entro 3 mesi dalla comunicazione del concessionario.
9. Il concessionario ha l'obbligo, a sua cura e spese, di adeguare la scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere
10. Tutte le opere, gli interventi, le migliorie, realizzate sulla base della presente concessione saranno di proprietà del Comune di Pozzolo Formigaro successivamente al collaudo delle stesse.

Articolo 9 - Modalità gestionali e di utilizzo dell'impianto concesso

1. La gestione della parte dell'impianto assegnato, oltre a quanto disposto dal presente contratto, è regolata da quanto proposto nel progetto di gestione presentato in sede di gara.
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.
3. Il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente le parti concesse, con congruo avviso anticipato, e in accordo con il soggetto gestore, per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o dallo stesso patrocinato.

4. Con riferimento alla gestione complessiva dell'impianto, ed in considerazione delle finalità della presente convenzione, ogni anno il concessionario ha l'obbligo di presentare:
 - entro il 31 dicembre, una relazione sulle manutenzioni ordinarie eseguite nell'anno e quelle che il concessionario intende eseguire in quello successivo ed una relazione sulle attività sociali svolte in coerenza al progetto presentato motivando eventuali sfasamenti o discordanze o mancato raggiungimento dell'obiettivo;

Articolo 10 - Locali e attrezzature e riparto spese

1. Il Campo sportivo ed i locali assegnati devono essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà, e fatti salvi tutti gli interventi e lavori effettuati, che rimarranno di proprietà del Comune concedente.
2. Il concessionario ha l'obbligo di tenere in perfetto stato l'impianto avuto in concessione, ivi comprese le aree di pertinenza dello stesso, libero da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, escluse quelle strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.
3. Le attrezzature, gli arredi e le pertinenze all'impianto devono essere tenuti in perfetto stato di pulizia. E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere prontamente rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature dismesse e materiali di risulta delle attività.
4. I locali consegnati non potranno essere destinati ad usi diversi da quello cui sono destinati, e il concessionario non potrà variarne la destinazione, se non previamente autorizzati dal concedente.
5. Le attrezzature e gli arredi eventualmente acquistati a spese del concessionario devono essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.
2. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria, che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, che sono necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle parti di competenze, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento di eventuali attrezzature e arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove ritenuto necessario per l'attività.
3. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti di competenza, il concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
4. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono quelli concernenti la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la realizzazione e l'integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici, senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e comportare modifiche alla destinazione d'uso.
5. La manutenzione straordinaria rimarrà a carico del Comune salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell'impianto da parte del concessionario, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 e l'eventuale richiesta di risarcimento danni. La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata, tempestivamente e per iscritto, al Comune a cura del concessionario.

6. L'esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del concessionario o di chi ha titolo alla loro esecuzione sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto i profili igienico sanitari e di prevenzione incendi e di sicurezza. Per ogni intervento, deve essere data preventiva comunicazione scritta al Comune prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori; il Comune si riserva di valutare l'intervento e comunicare eventuali prescrizioni entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo il nullaosta del Comune. Qualora gli interventi di manutenzione ordinaria siano previsti nell'ambito di altro tipo di intervento, seguono le procedure autorizzative dell'intervento principale cui si accompagnano.
7. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente rivalendosi sulla garanzia di cui all'art 17 prodotta dal concessionario.
8. La mancata realizzazione delle manutenzioni ordinarie, salve le ulteriori conseguenze previste dalla presente convenzione, comporta l'impossibilità da parte del concessionario di ottenere contributi ordinari o straordinari erogati dall'Amministrazione comunale.

Articolo 12 – Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni

1. Il concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro della parte di impianto di competenza nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare comunale sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari.
2. Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.
3. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa e qualsiasi forma di pubblicità collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico.

Articolo 13 - Sorveglianza sull'impianto e sulle attività

1. Il concessionario deve osservare, far osservare e vigilare costantemente affinché i fruitori e gli addetti all'impianto sportivo rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. Il concessionario ha la facoltà di allontanare dall'impianto i soggetti che non rispettino in tutto o in parte i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso stabilite o che tengano un comportamento non consono.

Articolo 14 - Vicende soggettive del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale, nonché ogni cessione o atto di trasformazione (ivi comprese le fusioni e le scissioni). Tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Protocollo del concedente entro 15 giorni dalla variazione.
2. Nel caso in cui dalla variazione emerga il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, il concedente può opporsi, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 1, al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi del contratto, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti all'art. 6 dell'Avviso relativo alla procedura di gara per la concessione.
3. Il concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al Comune concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 15 - Controlli

1. Il concedente si riserva la facoltà di procedere senza obbligo di preavviso alcuno, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche mediante sopralluogo presso l'impianto sportivo, in ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso all'impianto sportivo e disponendo altresì che il personale comunque preposto alla gestione fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito.

Articolo 16 - Divieto di sub-concessione

1. E' fatto divieto alla Società di sub-concedere il bene a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività sociali e strumentali alla realizzazione delle attività all'interno della parte di competenza.

Articolo 17 - Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, il concessionario ha stipulato:
 - a) Garanzia fidejussoria di € 35.000,00 (Trentacinquemila/00) a garanzia degli impegni assunti contrattualmente mediante una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed in linea con quanto previsto dalla normativa generale, tra cui l'art. 1944 del Codice Civile, pari al 10% del valore dell'immobile che sarà svincolata al termine del contratto previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico del Comune;
 - b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) con un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 (un milione) per danni alle persone e non inferiore ad €. 1.000.000,00 (un milione) per danni a cose a favore del Comune di Pozzolo Formigaro.
2. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto di rivalersi sulla garanzia prestata previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario.
3. In tal caso, disposto l'incameramento, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.

Articolo 18 – Responsabilità e garanzie assicurative

1. La gestione della parte di impianto di competenza, comprese quelle realizzate dal concessionario, si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del Comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi.
3. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.
4. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione ed è fatto obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze a tal fine necessari.
5. Il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la

responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

6. Il massimale unico minimo di garanzia per sinistro e per anno assicurativo deve essere non inferiore a €. 1.000.000,00, per ciascuna polizza.
7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del concessionario.
8. Copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso gli uffici comunali competenti prima della stipula del contratto di concessione.
9. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al Comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali con cadenza annuale.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Salvo le diverse e più gravi conseguenze previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente contratto, al concessionario possono essere applicate sanzioni da un minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 1.500,00 per le violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto ed, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) Mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e programmata;
 - b) Accertate violazioni degli obblighi contrattualmente assunti.

Articolo 20 - Revoca e recesso della concessione

1. Il Comune, nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa, ha la facoltà di revocare la concessione dell'impianto nei seguenti casi:
 - a) Mancata o difforme realizzazione dei lavori e delle strutture previste dai progetti presentati in sede di gara;
 - b) Grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune;
 - c) Estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fideiussioni/polizze previste dalla presente convenzione;
2. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché e le opere di migliororia apportate all'impianto rimangono di proprietà del Comune.
3. Il Comune comunicherà a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata al Concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra, concedendo allo stesso un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per sanare e/o adempiere e, in caso di adempimento da parte del concessionario nel termine concesso, la revoca non sarà disposta. E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione con l'obbligo di preavviso di mesi sei dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente, ma il concessionario non potrà pretendere la restituzione di alcunché come pure di quanto spese per le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Comune.

Art. 21 – Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) scioglimento, cessazione dell'associazione sportiva;
 - b) perdita dei requisiti di ordine generale;
 - c) cessione o sub concessione della convenzione;
 - d) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;

Articolo 22 - Domicilio

1. Il concessionario dichiara di eleggere il domicilio all'indirizzo PEC _____, presso il quale il Comune concedente può effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al rapporto concessorio.

Articolo 23 - Dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Pozzolo Formigaro che lo esegue secondo l'informativa reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pozzoloformigaro.al.it>
2. Il Comune di Pozzolo Formigaro raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la concessione dell'impianto sportivo.

Articolo 24 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto ed ogni onere accessorio, spese di registrazione comprese se ed in quanto dovute, sono a carico del concessionario.

Articolo 25 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Articolo 26 – Disposizioni generali e finali

1. E' individuato il Foro di Alessandria quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal presente contratto.
2. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi, efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Per quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e ad eventuali altre leggi vigenti in materia.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti contraenti nei modi e nelle forme di legge in segno di accettazione piena.

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO